







COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32	Oggetto: Determinazioni in merito alla stipula dei contratti di concessione delle cellette ossario.
Data 13/4/2015	

L'anno DuemilaQUINDICI, il giorno 13 del mese di APRILE alle ore 10.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza ed assenza dei Sigg.

MEMBRI DELLA GIUNTA	CARICA	FIRMA
ACCORDINO MARCELLO	SINDACO	
COLAGROSSI PIETRO	ASSESSORE	
BERTOLDO FABIO	ASSESSORE	
SALVATI FABIOLA	ASSESSORE	

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Glonfoni Daniela

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

PREMESSO che sulla predetta proposta di deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, ha espresso il seguente parere per quanto concerne la regolarità tecnica come segue:

- Favorevole
- non favorevole

note _____

il responsabile del servizio finanze e controllo, ha espresso parere per quanto concerne la regolarità contabile come segue:

- Favorevole
- non favorevole

note _____

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ad unanimità di voti espressi nelle consuete forme di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”;

Successivamente sentito il Presidente:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ASS.TO PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
OGGETTO	OGGETTO: Determinazioni in merito alla stipula dei contratti di concessione delle cellette ossario	
Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.-		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note _____ Data <u>13/4/15</u> Il Responsabile (dott. Daniela Glonfoni)	
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note _____ Data <u>13/04/2015</u> Il Responsabile dell'Area B finanze e controllo (dott. Enrico Mastrocinque)	

La GIUNTA COMUNALE

VISTO che le **concessioni cimiteriali** sono atti di **concessione temporanea** a titolo oneroso di beni appartenenti al demanio comunale;

VISTO

- che da quando sono stati realizzati i lotti 7, 8, 9 e 10 nel nuovo cimitero comunale, al fine di soddisfare un'imprescindibile esigenza di sicuro reperimento e di facile individuazione dei termini di scadenza, gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti cimiteriali sono stati curati dal Servizio Segreteria Generale, che ha provveduto tramite predisposizione dei relativi atti in forma pubblica amministrativa e registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- che analoga modalità organizzativa è stata osservata per quanto riguarda la stipulazione dei contratti di concessione delle aree cimiteriali da destinare a tomba e cappella di famiglia nonché dei manufatti cimiteriali realizzati nel nuovo cimitero comunale;

PRESO ATTO che, anche a seguito del procedimento di regolarizzazione delle concessioni cimiteriali avviato nel corso dell'anno 2010, si è preso atto della necessità di dover procedere alla formalizzazione di un notevole quantitativo di contratti cimiteriali nei quali il corrispettivo di concessione versato molti anni prima, anche attualizzato non supera i €1.549,37 (corrispettivo applicato per i lotti 7,8, 9 e 10 nel nuovo cimitero comunale);

RILEVATO

- che nel vigente ordinamento non si riscontra una norma che disponga per le concessioni cimiteriali l'obbligo della stipula in **forma pubblica-amministrativa**, giacché tale forma è necessaria quando l'atto, per sua natura, deve essere conoscibile ed opponibile a terzi interessati;
- che in realtà la concessione fa sorgere in capo al concessionario facoltà limitate al **diritto di sepoltura** ed all'uso della stessa, ma non il diritto di disporre del bene nel senso della trasmissibilità a terzi o dell'esercizio di poteri inerenti la proprietà o gli altri diritti reali, per cui **non** occorre la **pubblicità qualificata** che deriva dalla stipula dell'atto in forma pubblica-amministrativa;
- che inoltre la concessione di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per la sepoltura **non** costituisce **attività di natura commerciale** agli effetti Iva e, quindi è **esclusa** da Iva;

RICHIAMATI

- L'art. 5, comma 2, della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico, che prevede la registrazione in termine fisso per le locazioni e gli affitti di beni immobili, per i contratti di comodato di beni immobili e per le concessioni, in particolare, su beni demaniali, con aliquota del 2%;
- L'art. 2 della Tariffa, Parte II, allegata al Testo unico, che stabilisce, invece, che sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso le scritture private non autenticate, ad eccezione dei contratti di cui all'art. 5 della Tariffa, parte I, quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a quella fissa;
- La risoluzione del Ministero delle Finanze n. 128 del 17/07/1996, "*gli atti portanti concessione di aree cimiteriali redatti in forma di scrittura privata non autenticata sono esclusi dall'obbligo di registrazione quando l'ammontare dell'imposta risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula*", misura prevista dal DPR 131/86 "Testo Unico in materia di imposta di registro";
- L'art. 2 della Tariffa, Parte II che contiene la seguente riserva: "ad eccezione dei contratti di cui all'art. 5 della Tariffa, Parte I", che da un lato, letteralmente, dovrebbe riferirsi, ai soli contratti e non anche alle concessioni; dall'altro, essendo stata introdotta dall'art. 21, L. n.

449/1997, nel quadro di una nuova disciplina tributaria relativa ai soli contratti di locazione e di affitto, dovrebbe ritenersi riferita soltanto a questi ultimi;

- Le circolari n. 12/E del 16 gennaio 1998 e n. 126/E del 15 maggio 1998 del Ministero delle Finanze nelle quali viene precisato che *“la normativa tributaria in argomento riguarda esclusivamente i contratti di locazione e di affitto...Pertanto, non avendo l'art. 21, commi 18, 19 e 20, della legge n. 449 del 1997, introdotto modifiche per i contratti diversi da quelli di locazione, il loro trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, è rimasto immutato”*;

VISTO

- che il procedimento di regolarizzazione cimiteriale sopra citato è ancora in fase di completamento per cui al termine si renderà necessario procedere alla stipulazione dei relativi atti di concessione per valori contrattuali, anche attualizzati, inferiori a € 1.549,37;
- che per numerosi loculi per i quali i cittadini assegnatari hanno provveduto al pagamento integrale del canone di concessione cimiteriale inferiore a € 1.549,37 deve essere ancora formalizzato il contratto di concessione cimiteriale;
- che risulta completata l'opera di realizzazione di una sezione del cimitero comunale comprendente ossari comunali, per i quali i cittadini richiederanno la concessione provvedendo al pagamento del previsto canone di € 350,00 (inferiore a €1.549,37);

RITENUTO che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, anche in un'ottica di snellimento delle procedure e di semplificazione degli adempimenti contrattuali, sia opportuno stabilire che laddove le concessioni (sepulture private, colombari, ossari etc.) abbiano un corrispettivo anche attualizzato inferiore a € 1.549,37 la formalizzazione dell'atto di concessione avvenga in forma di scrittura privata sottoscritta dal responsabile di Area B finanze e controllo cui spetta la competenza in materia di atti di gestione del patrimonio;

RIBADITO

- **Che** in funzione di tale scelta organizzativa la catalogazione delle predette scritture non avvenga sul repertorio degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che, a norma del quarto comma dell'art. 65 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634, recante appunto tutti i contratti pubblici stipulati con l'intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante abilitato ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 o dallo stesso autenticati e sottoscritti dai Responsabili dei Servizi in forma di scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;
- **Che** i predetti contratti vengano catalogati autonomamente secondo un ordine cronologico in apposita raccolta comprensiva di tutti gli altri contratti che vengono stipulati anche a mezzo scrittura privata non autenticata da parte dei Responsabili dei Servizi in possesso di decreto sindacale di nomina, ai sensi dell'art. 107 del 97 del D.lgs.18.08.2000, n. 267 (fra i quali anche le concessioni cimiteriali redatte dall'ufficio economato) riconoscendo che tale soluzione consente di coniugare le esigenze di snellimento e semplificazione sopra descritte con quelle di sicuro reperimento e di facile individuazione dei termini di scadenza;

DATO ATTO che restano comunque in carico alla Segreteria Generale, in relazione alle gare pubbliche, gli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti aventi ad oggetto concessioni cimiteriali il cui valore sia uguale o superiore a € 1.549,37;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di **RICHIAMARE** la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di **PRENDERE ATTO**

- Che nel vigente ordinamento non si riscontra una norma che disponga per le concessioni cimiteriali l'obbligo della stipula in **forma pubblica-amministrativa**, giacché tale forma è necessaria quando l'atto, per sua natura, deve essere conoscibile ed opponibile a terzi interessati.
- Che sussiste una facoltà per l'Ente e non un obbligo di registrazione *quando l'ammontare dell'imposta risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula*.

Di **DARE ATTO** che risulta completata l'opera di realizzazione di una sezione del cimitero comunale comprendente ossari comunali, per i quali i cittadini richiederanno la concessione provvedendo al pagamento del previsto canone di € 350,00.

Di **DISPORRE** che nell'ottica dello snellimento delle procedure e di semplificazione degli adempimenti contrattuali, la formalizzazione degli atti di concessione relativi agli ossari realizzati nell'apposita sezione del cimitero comunale, a ciò dedicata vengano stipulati nella forma della scrittura privata non autenticata sottoscritta dal responsabile di Area B finanze e controllo cui spetta la competenza in materia di atti di gestione del patrimonio.

Di **STABILIRE** che delle suddette stipulazioni non si proceda all'annotazione sul repertorio degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, a norma del quarto comma dell'art. 65 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634, ma alla catalogazione autonoma secondo un ordine cronologico in apposita raccolta comprensiva di tutti gli altri contratti che vengono stipulati anche a mezzo scrittura privata non autenticata da parte dei Responsabili dei Servizi in possesso di decreto sindacale di nomina, ai sensi dell'art. 107 del 97 del D.lgs.18.08.2000, n. 267 (fra i quali anche le concessioni cimiteriali redatte dall'ufficio economato) riconoscendo che tale soluzione consente di coniugare le esigenze di snellimento e semplificazione sopra descritte con quelle di sicuro reperimento e di facile individuazione dei termini di scadenza.

Di **DISPORRE** che le suddette disposizione organizzative si applichino a tutte le altre tipologie di concessioni cimiteriali (loculi ed altre sepolture private) il cui valore di concessione risulti inferiore a € 1.549,37, ancora da formalizzare sia con riferimento alla conclusione del procedimento di regolarizzazione avviato nel corso dell'anno 2010, sia con riferimento a qualunque altro caso in cui sia stata effettuata l'assegnazione e sia avvenuto il pagamento integrale del canone di concessione cimiteriale inferiore a € 1.549,37 ma non sia stato formalizzato il relativo contratto.

Di **RIBADIRE** che le concessioni aventi ad oggetto loculi, tombe di famiglia, cappelle gentilizie e aree, che in ragione del loro valore, non rientrano nella casistica come sopra indicata, dovranno essere comunque soggetti a registrazione e quindi dovranno essere trascritti nel repertorio dei contratti del Segretario Generale in analogia con quanto già svolto dal Servizio per l'Amministrazione comunale in relazione alle gare pubbliche.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Marcello ACCORDINO



Il Segretario Comunale
Dr. Glonfoni Daniela

Reg.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI
CAPI GRUPPO**

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____ ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo copia della stessa è stata trasmessa con nota prot. N.del.....ai Consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Glonfoni Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell' art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Glonfoni Daniela
